



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
Via dei Macelli, 5 – 34148 Trieste
Tel.+39 040 362960 – Fax +39 040 366156
dp.trieste@lnd.it
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it>



STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DEL 25/03/2021

Sommario:

PAGAMENTI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DELLA L.N.D.	3
CONTATTI COMITATO REGIONALE FINO AL 30 GIUGNO 2021	3
CONSULENZA BANDI NAZIONALI E REGIONALI	3
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	3
COMUNICATO UFFICIALE N. 189/A DELLA F.I.G.C. - ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GARE DELLA FASE REGOLARE DEL CAMPIONATO SERIE D DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E RELATIVI PLAY OFF E PLAY OUT (STAGIONE SPORTIVA 2020/2021)	3
COMUNICATO UFFICIALE N. 190/A DELLA F.I.G.C. – PREAVVISO DECADENZA AFFILIAZIONE SOCIETÀ INATTIVE STAGIONE SPORTIVA 18/19	4
COMUNICATO UFFICIALE N. 191/A DELLA F.I.G.C. – SOSPENSIONE DEFINITIVA CAMPIONATI LND A LIVELLO REGIONALE	4
COMUNICATO UFFICIALE N. 192/A DELLA F.I.G.C. – PROSECUZIONE CAMPIONATI LND A LIVELLO REGIONALE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE	5
COMUNICATO UFFICIALE N. 193/A DELLA F.I.G.C. – DIFFERIMENTO TERMINI TESSERAMENTO LND 2020-2021	6
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	6
CIRCOLARE N. 94 DELLA L.N.D. – DECISIONI TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING	6
CIRCOLARE N. 95 DELLA L.N.D. – RIFORMA DELLO SPORT – I DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE	6
CIRCOLARE N. 96 DELLA L.N.D. – RIFORMA DELLO SPORT – PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DEI DECRETI LEGISLATIVI DEL 28 FEBBRAIO 2021, N. 38 (IMPIANTI SPORTIVI) E 39 (SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI)	6
CIRCOLARE N. 97 DELLA L.N.D. – DECISIONI TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING	6
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	6
CIRCOLARE N. 92 DELLA L.N.D. – DECISIONI TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING	6
CIRCOLARE N. 93 DELLA L.N.D. – DECISIONI TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING	7
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	7
SEGRETERIA	7
ATTESTATI DI MATURITÀ PSICOFISICA	7
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	7
SEGRETERIA	7
INCONTRI INFORMATIVI VIA TEAMS, CALCIO FEMMINILE – EVENTO RIMANDATO	7
SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANE CALCIATORE	7
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	7
SEGRETERIA	7
INCONTRI INFORMATIVI PER I CENTRI CALCISTICI DI BASE	7

CENTRI CALCISTICI DI BASE –S.S. 2020/2021	9
RISULTATI GARE	9
GIUSTIZIA SPORTIVA	9
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	9
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	9
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	9
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	13
ERRATA CORRIGE	14
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	14
NUOVO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	14
CHIUSURA UFFICI	14
GIUSTIZIA SPORTIVA	14

PAGAMENTI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DELLA L.N.D.

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Si ricorda che la L.N.D. ha comunicato che tutti i pagamenti per le iscrizioni ai Campionati regionali e provinciali della L.N.D. della stagione sportiva 2020/2021, relativi alle attività diverse da quelle di c.d. "preminente interesse nazionale", per le quali è stata richiesta alla F.I.G.C. l'adozione di un provvedimento straordinario di interruzione definitiva, **sono sospesi** fino all'esito delle determinazioni che il Consiglio Direttivo di Lega sarà chiamato ad assumere nella prossima riunione.

CONTATTI COMITATO REGIONALE FINO AL 30 GIUGNO 2021

Si informa che sino a tutto il **30 GIUGNO 2021** salvo proroghe, gli Uffici del Comitato Regionale **rimarranno chiusi al pubblico** e potranno essere così contattati:

TELEFONICAMENTE al n. 0432/932592

Interno: Amministrazione – Segreteria

FAX al n. 0432/932517

MAIL ai seguenti indirizzi:

segreteria.lndfvg@pec.it

segreteria.fvg@lnd.it

amministrazione.lndfvg@pec.it

amministrazione.fvg@lnd.it

CONSULENZA BANDI NAZIONALI E REGIONALI

Si comunica che dal 01 Febbraio 2021 il Comitato Regionale ha attivato, a sostegno delle Società, uno **Sportello Permanente di Consulenza e Supporto nella presentazione delle domande di accesso ai diversi bandi nazionali e/o regionali**.

Il Referente per tale Sportello è il dott. Alberto Rigotto.

Lo sportello può essere contattato al seguente indirizzo mail: f.poiana@lnd.it

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 189/A della F.I.G.C. - Abbreviazione dei Termini Procedurali Dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le Ultime Quattro Gare della Fase Regolare del Campionato Serie D della Lega Nazionale Dilettanti e Relativi Play Off e Play Out (Stagione Sportiva 2020/2021)

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 189/A della F.I.G.C. dd. 16.03.2021 relativo all'oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 190/A della F.I.G.C. – Preavviso Decadenza Affiliazione Società Inattive Stagione Sportiva 18/19

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 190/A della F.I.G.C. dd. 23.03.2021 relativo all'oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 191/A della F.I.G.C. – Sospensione Definitiva Campionati LND a Livello Regionale

Trascriviamo, di seguito, il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 191/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 191/A

Il Presidente Federale

- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021;
- considerate le perduranti condizioni di incertezza conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- considerati i termini previsti per la conclusione della stagione sportiva al 30 giugno 2021 e le relative criticità nel portare a compimento le attività programmate;
- ritenuta prioritaria l'esigenza di tutela della salute dei tesserati;
- ritenuto, pertanto, opportuno interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti a livello territoriale, relative alla stagione sportiva 2020/2021;
- ritenuto, altresì, di accogliere la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di prosecuzione dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e dei Campionati di serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile della corrente stagione sportiva 2020/2021, per i quali il CONI, con comunicazione del 24 febbraio 2021 e successiva pubblicazione sul proprio sito del 19 marzo 2021, ha chiarito come "gli eventi sportivi che pur svolti a livello regionale hanno ricadute dirette sugli eventi nazionali" possano essere considerati come attività di "*preminente interesse nazionale*";
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice-Presidenti

d e l i b e r a

di interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti a livello territoriale, annullando le classifiche dei campionati relativi alla stagione sportiva 2020/2021, con esclusione dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 MARZO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comunicato Ufficiale n. 192/A della F.I.G.C. – Prosecuzione Campionati LND a Livello Regionale di Preminente Interesse Nazionale

Trascriviamo, di seguito, il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 192/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 192/A

Il Presidente Federale

- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021;
- visto il Comunicato Ufficiale n° 191/A del 23 marzo 2021;
- considerata la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di prosecuzione dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile della corrente stagione sportiva 2020/2021;
- vista la comunicazione del CONI del 24 febbraio 2021 che ha chiarito come “gli eventi sportivi che pur svolti a livello regionale hanno ricadute dirette sugli eventi nazionali” possano essere considerati come attività di “*preminente interesse nazionale*” e il conseguente inserimento nel relativo elenco dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile a far data dal 19 marzo 2021;
- richiamata la comunicazione del 19 marzo 2021 inviata dal Presedente federale al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto le modalità di “Ripresa dei Campionati di Eccellenza maschile, Eccellenza femminile, Serie C Calcio a 5 maschile, Serie C Calcio a 5 femminile – Stagione Sportiva 2020/2021”;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice-Presidenti

d e l i b e r a

a) è disposta la ripresa dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile della stagione sportiva 2020/2021, nel rispetto della autonomia organizzativa riconosciuta alla Lega Nazionale Dilettanti, secondo i format individuati dai Comitati Regionali LND e autorizzati dalla FIGC con lettera del 19 marzo 2021;

b) la partecipazione alla prosecuzione dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e di Serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile non è obbligatoria per le società e non sono previste retrocessioni nelle categorie inferiori. In caso di indisponibilità a proseguire la stagione, le società rinunciarie manterranno comunque il titolo sportivo riferito alla categoria;

c) i calciatori/calciatrici tesserati/e con le società rinunciarie saranno:

- 1) svincolati/e in presenza delle condizioni o a fronte delle richieste di cui agli artt. 32 bis e 108 delle N.O.I.F. in deroga alle modalità e tempistiche ivi previste. In tali casi: i) le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 32 bis dovranno in ogni caso pervenire al Comitato di appartenenza entro e non oltre il 6 aprile 2021; ii) il deposito degli accordi di svincolo ex art. 108, presso i Comitati di competenza, dovrà avvenire entro e non oltre il 2 aprile 2021 (ore 19.00). Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 6 aprile 2021;
- 2) trasferiti/e a titolo temporaneo fino al 30.06.2021 ad altra società che prosegue nella medesima competizione la stagione sportiva, a semplice richiesta congiunta di quest'ultima e del calciatore/calciatrice.
- 3) In deroga all'art. 103 bis delle N.O.I.F., e a semplice richiesta della società cedente o del tesserato/tesserata, è inoltre consentita la risoluzione unilaterale di trasferimenti a titolo temporaneo nel solo ambito dilettantistico di calciatori/calciatrici già tesserati/e per le società che non riprendono l'attività nella stagione sportiva 2020/2021, al fine di consentire agli stessi e alle stesse il rientro alla originaria società cedente che, viceversa, ha deciso di proseguire l'attività. Nel caso in cui la società cedente non riprenda l'attività, il calciatore o la calciatrice potrà rientrare alla stessa società ed essere trasferito ai sensi del precedente punto 2.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Comunicato Ufficiale n. 193/A della F.I.G.C. – Differimento Termini Tesseramento LND 2020-2021

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 193/A della F.I.G.C. dd. 23.03.2021 relativo all'oggetto.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Circolare n. 94 della L.N.D. – Decisioni Tribunale Nazionale Antidoping

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 94 della L.N.D. dd. 23.03.2021 relativa all'oggetto.

Circolare n. 95 della L.N.D. – Riforma dello Sport – I Decreti Legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 95 della L.N.D. dd. 23.03.2021 relativa all'oggetto.

Circolare n. 96 della L.N.D. – Riforma dello Sport – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti Legislativi del 28 febbraio 2021, n. 38 (impianti sportivi) e 39 (semplificazione di adempimenti)

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 96 della L.N.D. dd. 23.03.2021 relativa all'oggetto.

Circolare n. 97 della L.N.D. – Decisioni Tribunale Nazionale Antidoping

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 97 della L.N.D. dd. 23.03.2021 relativa all'oggetto.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Circolare n. 92 della L.N.D. – Decisioni Tribunale Nazionale Antidoping

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 92 della L.N.D. dd. 17.03.2021 relativa all'oggetto.

Circolare n. 93 della L.N.D. – Decisioni Tribunale Nazionale Antidoping

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 93 della L.N.D. dd. 18.03.2021 relativa all'oggetto.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

ATTESTATI DI MATURITÀ PSICOFISICA

Si rende noto che sono stati rilasciati i seguenti attestati di maturità psicofisica:

OKORO ALVIN Nato il 26/03/2005 Decorr.: 18/03/2021 Tess.: PORDENONE CALCIO
OBINNA
PAFUNDI SIMONE Nato il 14/03/2006 Decorr.: 16/03/2021 Tess. UDINESE CALCIO

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

INCONTRI INFORMATIVI VIA TEAMS, CALCIO FEMMINILE – EVENTO RIMANDATO

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina.

Si comunica che l'incontro informativo dal titolo "Le attività per il settore femminile del Settore Giovanile e Scolastico: percorso e prospettive" pubblicato sul CU n. 70 del 25.02.2021 e previsto per il giorno giovedì 25 marzo 2021 viene rimandato a data da destinarsi a causa di una concomitante formazione del Settore Giovanile e Scolastico a livello nazionale.

SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANE CALCIATORE

Esaminata la domanda di annullamento del tesseramento presentata prima dell'inizio dell'attività 2020/21, dal giovane calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale in accordo con la società per la quale è stato sottoscritto;

si delibera

lo svincolo del seguente giovane calciatore:

NARDON THOMAS 20.10.2005 A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI matr. 3.478.599

Il giocatore potrà sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del presente comunicato.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

INCONTRI INFORMATIVI PER I CENTRI CALCISTICI DI BASE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina.

Il Settore Giovanile e Scolastico (SGS) del Friuli Venezia Giulia, come da nota pubblicata sul CU n.58 del 5/1/2021, organizza *incontri informativi* indirizzati agli Staff dei Centri Calcistici di Base, delle Scuole di Calcio e delle Scuole di Calcio Elite (CU n.5, Requisiti Scuola Calcio – lettera b) comma 9) e ai Tecnici e Dirigenti interessati della regione, in ottemperanza al CU SGS n.1, al CU SGS n.5 e al CU SGS n.48. Gli incontri rivolti alle Scuole di Calcio sono stati avviati regolarmente in base al calendario e alle procedure organizzative di cui il citato CU n.58.

Di seguito il calendario del mese di marzo degli incontri riservati ai Tecnici e Dirigenti dei Centri Calcistici di Base:

TITOLO DELL'INCONTRO	RELATORE	DATA E ORA	TERMINE ISCRIZIONE
Pratica, pratica, pratica: soluzioni, idee e proposte per allenare l'attività di base	Stefano Florit	Mercoledì 24 marzo 2021 ore 19.00	domenica 21 marzo 2021
Le relazioni psicologiche in tempo di Covid	Luca Modolo	Lunedì 29 marzo 2021 ore 19.00	Martedì 23 marzo 2021

Segue Incontri Informativi Per I Centri Calcistici Di Base

I Relatori:

Stefano FLORIT	Allenatore UEFA A, Metodologo dello Staff Tecnico Nazionale del Programma di Sviluppo Territoriale (PST) del Settore Giovanile e Scolastico
Luca MODOLO	Allenatore UEFA B, Psicologo dello Sport, Responsabile dell'Area Psicologica del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia, Docente di Psicologia dello Sport ai Corsi UEFA C e Licenza D

Gli incontri si svolgeranno on line attraverso la piattaforma Teams di Microsoft.

Sarà necessaria l'iscrizione all'incontro dei Tecnici e Dirigenti dei Centri Calcistici di Base tramite l'allegato modulo (Allegato n.2: solo per i Centri Calcistici di Base), da inviare all'Ufficio del Coordinatore via mail (friuliveneziagiulia.sgs@figc.it) **entro e non oltre** la data indicata nella tabella sopra.

Le società iscritte riceveranno il link d'accesso alla riunione (piattaforma TEAMS di Microsoft) all'indirizzo mail specificato all'atto della iscrizione (allegato n.2).

Sarà poi cura della società inoltrare il link d'accesso alla riunione ai propri Tecnici e Dirigenti.

Sarà possibile accedere sia dopo avere scaricato TEAMS di Microsoft sia direttamente dal browser in uso nel PC (quindi senza scaricare nulla).

CENTRI CALCISTICI DI BASE –S.S. 2020/2021

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, prof. Giovanni Messina.

A parziale modifica della nota pubblicata sul CU n. 57 del 4/1/2021, anche alla luce delle delibere del TFT di cui il CU FVG n. 54 del 18/12/2020 e CU FVG n. 64 del 29/1/2021 nonché del CU n.65 dd. 23/2/2021 del Settore Giovanile e Scolastico, di seguito le società che vanno ad aggiungersi all'elenco delle società riconosciute come *Centri Calcistici di Base* per la s.s. 2020/21:

DELEGAZIONE DI UDINE

A.S.D. ANCONA

A.S.D. OL3

DELEGAZIONE DI PORDENONE

A.S.D CALCIO BANNIA

RISULTATI GARE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG, costituito dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente, dall'Avv. Luca De Pauli (Componente effettivo e relatore) e dall' Avv. Daniele Pezzetta (Componente effettivo); nonché dall'Avv. Severino Lodolo (Vicepresidente) e dall'Avv. Andrea Canziani (Componenti supplenti che non sono intervenuti nella trattazione e che non hanno partecipato alla discussione collegiale) alla presenza del segretario dott. Francesco Poiana e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica del rappresentante dell'A.I.A. dott. Lorenzo Visentini, al termine dell'udienza del 11.3.2021 ha adottato all'unanimità la seguente decisione sul:

**Deferimento n. 09/2020-2021/TFT DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di PISACANE
Vicenzo e A.S.D. ANCONA**

Il deferimento. Con atto dd 27.11.2020, ritualmente comunicato agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 125 del vigente C.G.S.:

- il Signor Vincenzo PISACANE, all'epoca dei fatti Presidente dell'ASD ANCONA, "a) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsti dagli art. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere nella stagione sportiva 2020/2021, consentito e comunque non impedito al tecnico sig. Gino Zampa di svolgere attività collegata, direttamente o indirettamente, al trasferimento e al collocamento di giovani calciatori della U.P. Reanese; b) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 35 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito o, comunque, non impedito che, nella stagione sportiva 2020/2021, il sig. Gino Zampa, in assenza della prevista autorizzazione, svolgesse attività dirigenziale – dunque diversa dalle proprie attribuzioni – quale direttore sportivo per la A.S.D. ANCONA;
- la società A.S.D. ANCONA, "per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva della violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dal Presidente, sig. Vicenzo Pisacane, e dal tecnico, sig. Gino Venicio Zampa, come sopra descritti".

La convocazione. Il Presidente del T.F.T. tempestivamente notificava agli interessati e alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per la riunione del 13.03.2021.

Il dibattimento. All'udienza del 13.03.2021, dinanzi al T.F.T. è comparso – in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 50, comma 8 del C.G.S. – il Sostituto Procuratore dr. Salvatore GALEOTA in rappresentanza della Procura Federale.

Il deferito, non presente personalmente, si è fatto rappresentare da difensore munito di delega e procura speciale, per la posizione propria e per quella della società.

Le conclusioni. La Procura Federale e il rappresentante dell'assistito prima dell'apertura del dibattimento hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:

- quanto al sig. PISACANE Vincenzo, mesi 2 e giorni 20 di inibizione (sanzione base mesi 4);
- quanto alla ASD ANCONA, euro 266,00 di ammenda (sanzione base euro 400,00).

La motivazione.

I fatti descritti nell'atto di deferimento attengono a vicende verificatesi nel corso delle fasi finali della stagione sportiva 2019/2020, durante le quali alcuni calciatori appartenenti alla U.P. Reanese sarebbero stati avvicinati per essere indotti al tesseramento per la A.S.D. Ancona (oltre che per altra società, non coinvolta nel deferimento).

Segue Deferimento n. 09/2020-2021/TFT DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di PISACANE Vicenzo e A.S.D. ANCONA

In particolare il sig. Gino Venicio Zampa, benché all'epoca ancora non tesserato per la A.S.D. ANCONA, avrebbe contattato direttamente un calciatore minorenni e poi parlato con il padre dello stesso, per verificare la disponibilità del giovane a intraprendere un percorso calcistico con una società diversa da quella di appartenenza, in ipotesi relazionandosi anche con il presidente della A.S.D. ANCONA.

Ai deferiti è stato ascritto altresì una ulteriore e autonoma condotta, consistente nel fatto che – così come emerso dalle verifiche documentali effettuate dalla Procura Federale – il sig. Zampa, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale allenatore UEFA B, dal 1 luglio 2020 sia stato tesserato in veste di

Direttore Sportivo per la A.S.D. ANCONA senza aver chiesto e ottenuto la necessaria autorizzazione da parte del settore tecnico.

In relazione alla complessiva posizione del sig. Zampa non si è proceduto in questa sede in quanto quest'ultimo è stato deferito avanti alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, avanti alla quale (provvedimento in C.U. n. 196 del 15.1.2021) ha concordato la sanzione della squalifica, ridotta nella misura di ottanta giorni.

Un tanto premesso, si ritiene che gli addebiti personalmente ascritti al sig. Vincenzo Pisacane non abbiano trovato concreto riscontro in indagine, nei confronti del quale del resto la Procura Federale ha ritenuto di agire in base ad un giudizio di mera ragionevolezza (*"è ragionevole pensare che il sig. Pisacane, contrariamente a quanto da questi affermato, fosse a conoscenza dell'attività di proselitismo svolta dal proprio dirigente"*).

Il sig. Zampa, sentito in indagini (audizione del 4.9.2020), ammettendo di avere contattato un calciatore e di avere poi parlato con il padre dello stesso, ha infatti dato conto di essere stato continuativamente presente presso gli impianti di A.S.D. ANCONA durante il periodo giugno / luglio 2020, contraddittoriamente affermando dapprima di non ricordarsi da chi avesse avuto il numero telefonico dell'interessato (*"sinceramente ho telefonato ad un numero che mi era stato fornito, non mi ricordo onestamente se mi era stato fornito da qualcuno dell'ANCONA o da qualcun altro appartenente alla Scuola di tecnica calcistica..."*), e successivamente di averne riferito ai vertici della stessa A.S.D. ANCONA, indicando loro come i "mandanti" della attività di contatto (*"Sì, ho informato il presidente PISACANE e il Vice Presidente SCHERZO del fatto che mi avevano fornito il numero di un ragazzo minorenni*), salvo poi nuovamente smentirsi (*"No, non ricordo chi mi ha fornito il numero di telefono da contattare... Ripeto che non mi ricordo chi mi ha fornito il numero"*) e comunque precisando che *"il sottoscritto ha cominciato ufficialmente la propria collaborazione con la società ASD ANCONA dal primo di luglio 2020. I rapporti in essere prima di tale data e comunque riguardanti la stagione 2019/2020 non sono a conoscenza del sottoscritto in quanto non di mia competenza"*).

Il giovane calciatore per parte sua ha riferito di avere fornito, a richiesta, il proprio numero al Presidente dell'ASD ANCONA in occasione di lezioni di tecnica calcistica svoltesi ai primi di giugno 2020 presso gli impianti di tale società dietro preannuncio di un possibile contatto diretto e successivo al 3 luglio 2020; lo stesso giovane calciatore, oltre che il padre, hanno poi riferito di essere stati contattati direttamente dal solo sig. Zampa, ma in data compresa tra il 20 e il 27 giugno 2020, e che dopo una prima telefonata (ricevuta dal figlio) il padre del calciatore aveva chiamato direttamente lui il sig. Zampa, cosa che determinava un colloquio tra i due afferente il possibile futuro tesseramento del calciatore presso la A.S.D. ANCONA.

Il sig. Pisacane, sentito in istruttoria (audizione del 9.9.2020) ha categoricamente smentito di essere stato personalmente presente presso gli impianti nella disponibilità della A.S.D. ANCONA in occasione delle sopra menzionate lezioni di tecnica calcistica, e conseguentemente di non avere personalmente richiesto numeri di telefono (né di averli poi dati) a chicchessia; lo stesso Pisacane ha invece confermato l'avvenuto tesseramento di Zampa da parte della Società, quale Direttore Sportivo, a far tempo dal 1 luglio 2020.

Il sig. Scherzo, Vice Presidente della A.S.D. ANCONA, anche lui ha dichiarato (audizione del 9.9.2020) di non essere stato presente per ragioni di lavoro durante le lezioni, aggiungendo che l'impianto sarebbe stato messo a disposizione presumibilmente attraverso il custode, che ne avrebbe curato la apertura e chiusura per le persone presenti, ovvero a mezzo uno degli organizzatori.

Segue Deferimento n. 09/2020-2021/TFT DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di PISACANE Vincenzo e A.S.D. ANCONA

In base a quanto sopra, dunque, non vi sono elementi "più probabili che non" per ritenere effettivamente presente il sig. Pisacane presso l'impianto della A.S.D. ANCONA in occasione delle lezioni di tecnica calcistica, svoltesi a partire dal 8 giugno del 2020, né è emerso – non avendolo riferito nemmeno l'interessato – chi avesse effettivamente fornito al sig. Zampa il numero di telefono del giovane calciatore, oggetto del contatto, in un contesto nel quale invece era stato proprio il sig. Zampa ad essere continuativamente presente presso gli impianti della A.S.D. ANCONA nel mese di giugno / luglio 2020; non è stato invece chiarito – circostanza questa che sarebbe stata invece dirimente ai fini dell'eventuale riconoscimento di responsabilità dell'odierno deferito – sulla base di quali elementi il giovane calciatore avesse ritenuto che la persona che gli aveva chiesto il numero di telefono fosse stata da lui identificata proprio nel sig. Vincenzo Pisacane.

Dunque l'attività posta in essere dal sig. Zampa, pacifica e ammessa (oltre che oggetto di autonomo patteggiamento da parte di quest'ultimo) non pare correlata a mandati ricevuti dal sig. Pisacane, collocandosi peraltro in data antecedente al tesseramento del sig. Zampa per la A.S.D. ANCONA, né risultano condotte "più che probabilisticamente" riferibili alla persona del sig. Pisacane.

In relazione all'ulteriore condotta ascritta (tesseramento dirigenziale quale "Direttore Sportivo" del sig. Zampa, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale Allenatore UEFA B), risulta comprovata l'omissione, quanto meno alla data del 15 settembre 2020, della previa formalizzazione di domanda di sospensione volontaria dell'interessato dall'Albo dei Tecnici, adempimento quest'ultimo necessario per poter esercitare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, e rispetto al quale lo stesso sig. Zampa non si è minimamente interessato.

Tale obbligo di previa domanda di sospensione grava innanzi tutto sui Tecnici federali (artt. 35 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico).

Quanto alla personale posizione del sig. Vincenzo Pisacane, in atti è presente la richiesta di emissione della tessera personale del sig. Zampa, ma non la documentazione afferente il tesseramento di quest'ultimo, e dunque non si è in grado di poter avere un riscontro in merito a condotte consapevoli, commissive od omissive, riferite alla posizione personale dell'odierno deferito.

Come già ripetutamente affermato da questo Tribunale in propri precedenti pronunciamenti (cfr. C.U. del Comitato Regionale FIGC FVG n. 90 del 06.02.2020; si vedano altresì C.U. del Comitato Regionale FIGC FVG n. 95 del 08.03.2019 e C.U. del Comitato Regionale FIGC FVG n. 149 del 25.06.2018), che hanno avuto la autorevole condivisione della Corte Federale d'Appello (rif. IV Sez., n. 064/2019-2020 Registro Decisioni del 10.03.2020), non è consentito nel vigente Ordinamento Sportivo ravvisare in via pretoria forme di responsabilità diverse da quelle previste, né estendere l'applicazione di regole di condotta aventi precisi destinatari a soggetti ulteriori rispetto a quelli per le quali sono dettate, in assenza di prova che l'interessato abbia personalmente consentito il comportamento violativo della norma ovvero che abbia tenuto la lamentata condotta omissiva, la quale non può in nessun modo surrettiziamente atteggiarsi alla stregua di una sorta di responsabilità oggettiva, non prevista per le persone fisiche.

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del vigente C.G.S., poi, "le persone fisiche soggette all'ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme **loro** applicabili"; come già evidenziato, gli artt. 35 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico **non** sono direttamente applicabili al Presidente della Società, al quale non possono pertanto indistintamente e apoditticamente essere estese responsabilità per fatto altrui, a maggior ragione laddove vengano evocate supposte posizioni di garanzia, la cui fonte però nell'atto di deferimento non è in alcun modo specificata.

Se il sig. Pisacane va dunque personalmente prosciolto in forza di tutte le superiori considerazioni, va invece riconosciuta la responsabilità (oggettiva) della Società per quanto attiene i soli profili afferenti il tesseramento del sig. Zampa, rispetto ai quali si ritiene congrua la sanzione pecuniaria oggetto di accordo.

Segue Deferimento n. 09/2020-2021/TFT DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di PISACANE Vincenzo e A.S.D. ANCONA

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG così decide:

- Quanto al tesserato PISACANE Vincenzo, rigetta la richiesta di definizione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS e proscioglie il deferito da ogni addebito;

- Quanto alla Società A.S.D. ANCONA dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 266,00 (duecentosessantasei/00) (sanzione base euro 400,00) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della richiedente.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS pubblici senza indugio la presente decisione e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS, la si comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG, costituito dall'Avv. Severino Lodolo, Presidente, dall'Avv. Daniele Pezzetta (Componente effettivo) e dall'Avv. Andrea Canzian (Componente effettivo e relatore); nonché dall'Avv. Luca De Pauli e dall'Avv. Serena Imbriani (Componenti supplenti che non sono intervenuti nella trattazione e che non hanno partecipato alla discussione collegiale) alla presenza del segretario dott. Francesco Poiana e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica del rappresentante dell'A.I.A. dott. Lorenzo Visentini, al termine dell'udienza del 11.3.2021 ha adottato il seguente dispositivo:

Deferimento n. 13/2020-2021/TFT DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di VEAPI Amil e A.S. COSTALUNGA

Con raccomandata di data 22.1.2021 ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale ai sensi dell'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, il sig. VEAPI Amil e la Società A.S. COSTALUNGA

per rispondere:

- il Sig. **VEAPI Amil**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.S. COSTALUNGA, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui ai previgenti artt. 4, comma 1, e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere in data 30.8.2020, in occasione del tesseramento per la Società A.S. COSTALUNGA, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere.

- la Società **A.S. COSTALUNGA**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del C.G.S., perché al momento della commissione dei fatti il soggetto sopra indicato aveva agito nell'interesse della medesima.

La convocazione. Il Presidente del T.F.T. Friuli Venezia Giulia tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 11.3.2021.

Il dibattimento e le conclusioni.

All'udienza del 11.3.2021 dinanzi al T.F.T. è intervenuto collegato da remoto ex art. 50 comma 8 CGS, il Sostituto Procuratore dott. Salvatore Galeota in rappresentanza della Procura Federale; sono inoltre comparsi il calciatore sig. VEAPI Emil, nonché il sig. Davide BRACCO presidente della Società A.S. COSTALUNGA.

Entrambi i comparsi chiedevano, per quanto di propria competenza, di poter definire la sanzione ai sensi dell'art. 127 CGS concordandola con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti termini: quanto al calciatore con la squalifica di due giornate (sanzione base quattro giornate); quanto alla società con l'ammenda di euro 333,00 (sanzione base euro 500,00).

Il Sostituto Procuratore Federale aderiva a entrambe le istanze.

La motivazione. La materialità dei fatti contestati non è in discussione, risultando documentalmente provata dalla Procura Federale ed essendo stata ammessa espressamente dalle parti presenti in udienza.

Premesso che il TFT Friuli Venezia Giulia, ricevuto l'accordo dalla Procura Federale, è tenuto a verificarne la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e la congruità della sanzione, ex art. 127 CGS, si ritiene nello specifico congrua e corretta la quantificazione emersa in seguito all'accordo delle parti.

L'efficacia dell'accordo, ai sensi dell'art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG, così dispone

- Quanto al calciatore VEAPI Amil, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della squalifica di 2 (due) giornate effettive (sanzione base 4 giornate) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti del richiedente;
- Quanto alla Società A.S. COSTALUNGA dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 333,00 (trecentotrentatre/00) (sanzione base euro 500,00) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente decisione.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS pubblici senza indugio il dispositivo della decisione e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS, lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

ERRATA CORRIGE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

NUOVO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Si informa che è stato creato un nuovo indirizzo di posta elettronica per la Delegazione Provinciale di Trieste

dp.trieste@Ind.it

Si prega di voler prendere buona nota di quanto sopra, si comunica inoltre che il vecchio indirizzo mail **cpInd.trieste@figc.it** non è più attivo.

CHIUSURA UFFICI

Si ricorda che la Delegazione Provinciale di Trieste sarà chiusa al pubblico sino a nuove disposizioni da parte del Comitato Regionale. Per qualunque comunicazione si prega voler inviare una mail all'indirizzo sopra indicato.

GIUSTIZIA SPORTIVA

Nessuna Comunicazione

Gli Allegati al presente Comunicato Ufficiale, di cui costituiscono parte integrante, sono consultabili sul sito della Delegazione Provinciale di Trieste al seguente link: [https://friuliveneziagiulia.Ind.it/it/comunicati-ufficiali/delegazione di trieste/stagione-2020-2021](https://friuliveneziagiulia.Ind.it/it/comunicati-ufficiali/delegazione-di-trieste/stagione-2020-2021).

Publicato in Trieste e affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Trieste 25/03/2021.

IL SEGRETARIO
Roberto Cheber

IL DELEGATO PROVINCIALE
Antonio Podgornik